

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI FINALE LIGURE

SETTORE SICUREZZA URBANA E SERVIZI ALLA PERSONA

Sportello Unico Imprese

REGOLAMENTO

per la vendita al pubblico dei prodotti
di produzione propria da parte degli
imprenditori agricoli

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 31/8/2015

REGOLAMENTO PER LA VENDITA AL PUBBLICO DEI

PRODOTTI DI PRODUZIONE PROPRIA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

INDICE

ARTICOLO 1	ISTITUZIONE
ARTICOLO 2	FINALITA'
ARTICOLO 3	LUOGO DI SVOLGIMENTO
ARTICOLO 4	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ARTICOLO 5	ORARIO DI VENDITA
ARTICOLO 6	GRADUATORIA
ARTICOLO 7	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
ARTICOLO 8	COMITATO CONSULTIVO E DI CONTROLLO
ARTICOLO 9	RAPPRESENTANZA
ARTICOLO 10	SUBINGRESSO
ARTICOLO 11	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
ARTICOLO 12	CONTROLLI
ARTICOLO 13	TERMINE E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI
ARTICOLO 14	SANZIONI
ARTICOLO 15	NORME TRANSITORIE

Allegato sub A)

ART.1 ISTITUZIONE

E' istituito in Finale Ligure un mercatino per la valorizzazione e vendita al pubblico dei prodotti locali ottenuti per coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui al dec. Lgs. n.228/2001, ed iscritti al Registro Imprese di cui all'art. 8 della L. 580/93'.

Il numero di Aziende che partecipano è fissato in 16. E' inoltre facoltà dell'Amministrazione Comunale – cui compete la verifica sul possesso dei requisiti – l'ammissione a rotazione di massimo 6 aziende che pongano in vendita anche derivati da manipolazione e trasformazione di prodotti zootecnici (macelleria, salumeria, latticini, etc) e per la promozione di particolari prodotti ad alta stagionalità. E' facoltà dell'Amministrazione invitare Aziende espressione di territori anche di differenti regioni per partecipare a particolari edizioni del Mercatino (festività, eventi...ecc.).

ART. 2 FINALITA'

Il mercato di Finale Ligure è un servizio di interesse pubblico che persegue le seguenti finalità:

- promuovere iniziative di commercializzazione in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli locali;
- promuovere l'attività di vendita da parte di imprese agricole operanti prioritariamente nell'ambito territoriale locale e secondariamente nell'ambito comprensoriale sub provinciale (e di eventuale Unione dei Comuni) ovvero promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali;
- promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali spesso strettamente connessa alla salubrità degli alimenti;
- garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia di un giusto guadagno per il produttore;
- favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori anche dei prodotti biologici;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici per i prodotti stessi, per l'ambiente e per la sicurezza stradale.
- A tal fine gli assegnatari si impegnano a rispettare la regolarità dell'erogazione del servizio, a fornire ai consumatori una adeguata informazione in merito all'origine dei prodotti ed ai prezzi di vendita, secondo le norme previste dal presente regolamento.

ART. 3 LUOGO DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato si svolge nel Comune di Finale Ligure e, di norma, presso l'area pubblica di Lungomare Migliorini.
2. L'Amministrazione si riserva attraverso atto della Giunta Comunale, d'intesa con i Rappresentanti dei soggetti partecipanti, con la finalità di favorire lo sviluppo del mercato e la sinergia tra questo e l'economia della Città, di individuare una sede diversa, ma con analoghe caratteristiche di centralità e potenzialità commerciale.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì, d'intesa con i rappresentanti dei soggetti partecipanti, di individuare occasionalmente nuovi siti per tenere il mercato, anche per agevolare l'organizzazione di eventi e manifestazioni che debbano svolgersi presso i luoghi individuati al comma 1.

ART. 4

DOMANDA

1. Gli imprenditori agricoli che intendono servirsi del mercatino per la vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende devono presentare istanza allo Sportello Unico Imprese del Comune di Finale Ligure compilando il fac simile di autocertificazione allegato sub a) a questo regolamento e nel rispetto delle formalità previste dall'avviso pubblico di selezione dei partecipanti.

ART.5 ORARIO DI VENDITA

Gli orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sono stabiliti dal Sindaco a norma dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 267/2000.

L'amministrazione comunale provvederà all'installazione in loco di un cartello riportante gli orari di esercizio.

ART.6 GRADUATORIA

L'autorizzazione ha validità triennale ed è rilasciata dal Comune alle Aziende utilmente collocate in graduatoria sulla base dei criteri che seguono:

Criterio a) – DISPONIBILITA' DEI FONDI		Punti max 20
a.1) *documentata disponibilità di fondi agricoli in Comune di Finale Ligure		p.ti 20
a.2) *documentata disponibilità di fondi agricoli in Comuni già compresi nel territorio della ex comunità montana "Pollupice"		p.ti 10
a.3) *documentata disponibilità di fondi agricoli confinanti con i territori dei Comuni facenti parte della ex Comunità montana "Pollupice"		p.ti 3
a.4) *documentata disponibilità di fondi agricoli ubicati in provincia di Savona		p.ti 1
<i>*in caso di disponibilità di terreni agricoli, fra loro indipendenti, si applica il criterio della prevalenza. *In caso di unico lotto di terreno insistente sui territori di più comuni si applica il criterio della prevalenza.</i>		
Criterio b) – ISCRIZIONE PREVIDENZIALE		Punti max 20
b.1) aziende iscritte all'INPS nelle liste dei coltivatori diretti o degli Imprenditori agricoli.		Raddoppiano il punteggio totalizzato con il criterio a)
Criterio c) – ANZIANITA'		Punti max. 12
c.1) regolare frequenza alle giornate di mercato		p.ti 2/semestre
<i>In fase di prima applicazione sarà riconosciuto un punteggio pari a 12 agli assegnatari di concessione di posteggio presso il mercato dei produttori agricoli.</i>		

In caso di parità di punteggio sarà preferito il produttore più giovane di età, in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.

La domanda per partecipare alla graduatoria per l'assegnazione dei 16 posti titolari andrà presentata dai titolari delle Aziende entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza della graduatoria stessa.

La domanda per partecipare all'assegnazione dei 6 posti a rotazione, con validità annuale, andrà presentata dai titolari delle Aziende entro il 30 novembre di ogni anno.

ART. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Gli Imprenditori agricoli in possesso dell'autorizzazione sono tenuti:

- ad osservare rigorosamente gli orari stabiliti dal precedente art. 5 e ad occupare esclusivamente il suolo assegnato;
- ad utilizzare strutture per la vendita concordate con l'Amministrazione e a mantenerle pulite e decorose;
- a vendere solo prodotti provenienti dalle rispettive aziende;
- a tenere bene esposti i prezzi sulle singole merci;
- ad esporre le merci in contenitori igienicamente idonei e opportunamente sollevati da terra;
- a garantire, alla chiusura del mercato, la pulizia dell'intera area ed il trattamento dei rifiuti secondo le regole del Comune di Finale Ligure.

- g) a munirsi, nel caso di prodotti derivati ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, della registrazione sanitaria di cui all'art.6 del Reg. CE n.852/2004, nonché più in generale ad osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità;
- i) a comunicare entro 90 gg ogni variazione inerente i fondi utilizzati e/o la tipologia dei prodotti venduti rispetto a quanto dichiarato sull'istanza di cui al precedente art.4 e 5;
- j) ad esporre sul banco di vendita un cartello delle dimensioni di cm. 50 x 25 indicante il nominativo e il luogo di provenienza dell'azienda agricola. I cartelli debbono possedere tutti la medesima grafica e colori, concordati con l'Amministrazione.

ART. 8 COMITATO CONSULTIVO E DI CONTROLLO

1. E' istituito un Comitato con compiti consultivi e di controllo composto da:
- a) n.3 imprenditori agricoli, titolari di autorizzazione a vendere e di posteggio nel mercatino, designati dagli stessi imprenditori;
 - b) n.1 rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni di categoria più rappresentative o suo delegato, ma con potere di un singolo voto;
 - c) il Sindaco o suo delegato con funzione di Presidente del Comitato;
 - d) il Comandante della P.M. o suo delegato;
 - e) il funzionario dell'Ufficio Attività produttive del Comune con funzioni di segretario;
2. Il comitato dura in carica 3 anni

ART. 9 RAPPRESENTANZA

E' ammessa la rappresentanza alla vendita da parte dei familiari ex art. 230 bis/VI del Codice Civile e dei dipendenti regolarmente assunti.

ART. 10 SUBINGRESSO

1. Le aziende possono essere trasferite ad altri per atto fra vivi, ovvero mortis causa.
2. La comunicazione di subingresso dovrà essere inoltrata al Comune entro sessanta giorni dal subentro nella titolarità dell'azienda o, nei casi di successione ereditaria, entro un anno dalla morte del titolare, Contestualmente alla comunicazione il subentrante è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 1
3. L'azienda trasferita potrà legittimamente esercitarsi dalla registrazione della comunicazione al protocollo generale del Comune.
4. Al subentrante è riconosciuta l'anzianità di frequenza e tutti i diritti acquisiti dal cedente.
5. In caso di revoca dell'autorizzazione il posteggio viene "assegnato seguendo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6 partendo dal primo degli esclusi.

ART. 11 CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

I titolari dei posteggi sono tenuti al versamento della tassa di occupazione del suolo pubblico permanente, nella misura stabilita dal relativo regolamento comunale.

ART. 12 CONTROLLI

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di vendita garantendo la vendita esclusiva di soli prodotti di propria produzione da parte dei coltivatori produttori diretti si provvederà a far effettuare, almeno una volta all'anno, una visita di controllo sui fondi di produzione delle aziende ed almeno cinque controlli sull'area di vendita.
2. Di tali controlli, effettuati da Tecnico Agronomo individuato dall'Amministrazione che ha anche il compito di redigere un percorso organizzativo entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento, dovrà essere redatto verbale riferente in particolar modo alle coltivazioni presenti sui fondi ed ai presunti quantitativi di produzione.

I costi dei controlli vengono ripartiti al 50% tra Comune e titolari del Mercatino, salvo in caso di riscontro di irregolarità da parte dell'Azienda in sede di controllo caso in cui i costi saranno interamente a carico dell'Azienda in oggetto.

3. La responsabilità della comunicazione della effettiva presenza in giorno di mercatino è a carico dell'Azienda e sarà assolta mediante sottoscrizione di un foglio di presenza predisposto in sede di Comitato consultivo e di controllo, foglio che sarà tenuto e inoltrato al SUAP a cura degli stessi produttori, con le modalità di dettaglio condivise con l'Amministrazione Comunale in ambito del medesimo Comitato.

4. Oltre i controlli di cui ai commi 1 e 2, ulteriori verifiche potranno essere disposte da altri organi deputati al controllo per verificare i parametri di esercizio dell'attività rispetto ai termini di Legge e di questo Regolamento.

ART.13 TERMINE E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI

1. L'assegnazione degli spazi cessa:
 - a. Alla scadenza della concessione del posteggio;
 - b. Per rinuncia dell'assegnatario;
 - c. Per fallimento dichiarato a carico dell'Assegnatario
 - d. Per scioglimento della Società assegnataria
 - e. Per assenza superiore al 50% dei giorni effettivi di mercato calcolati per il periodo estivo e il periodo invernale, fatte salve le assenze valutate e approvate dal Comitato consultivo e di controllo).
2. L'assegnazione degli spazi può essere revocata, previa diffida, nei seguenti casi:
 - a. Perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato
 - b. Uso dello spazio non conforme al presente regolamento e alle eventuali ulteriori disposizioni impartite dal soggetto gestore
 - c. Cessione a terzi dello spazio
 - d. Gravi infrazioni alle leggi, al regolamento e alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato
 - e. Vendita di prodotti di provenienza non aziendale
 - f. Accertata morosità dell'annualità del Canone di occupazione del suolo pubblico

La revoca è deliberata dal Comune, previa diffida all'interessato, salva ogni altra azione civile e penale,

ART. 14 SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie a termini di Legge.
2. I titolari di autorizzazione sono altresì passibili dei seguenti provvedimenti amministrativi accessori da parte del Comune:
 - a) in caso di prima violazione - diffida;
 - b) in caso di seconda violazione - sospensione dell'autorizzazione fino a trenta giorni effettivi di mercato;
 - c) in caso di terza violazione - revoca dell'autorizzazione;
 - d) in caso di perdita dei requisiti di cui al precedente art. 5 - revoca dell'autorizzazione;
 - e) in caso di mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico con relativa dichiarazione di decadenza della concessione - revoca dell'autorizzazione.
3. All'imprenditore agricolo che vende prodotti non provenienti dalla propria azienda vengono applicati gli stessi provvedimenti amministrativi previsti al comma 2°.

ART. 15 NORME TRANSITORIE

Per la prima applicazione del Regolamento:

- la domanda per partecipare alla graduatoria per l'assegnazione dei 16 posti titolari andrà presentata dai titolari delle Aziende entro il 31 ottobre dell'anno di approvazione del regolamento.
- La domanda per partecipare all'assegnazione dei 6 posti a rotazione, con validità annuale, andrà presentata dai titolari delle Aziende entro il 30 novembre dello stesso anno.

La graduatoria ed il presente regolamento entreranno in vigore dal 1 Gennaio dell'anno seguente all'approvazione del Regolamento.